

## CIRCOLARE MAGGIO 2018

### Prossime scadenze:

- **16 maggio 2018:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 maggio 2018:** versamento della prima rata riferibile all'anno 2018 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **25 maggio 2018:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di aprile per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 maggio 2018:** deposito bilanci di società di capitali approvati lo scorso 30/04/2018;
- **31 maggio 2018:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2018.

# Servizi Professionali Srl

## **La fattura elettronica nel subappalto dal 1° luglio 2018**

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo della fatturazione elettronica sia nei rapporti B2B (con altre Partite Iva) che B2C (verso i consumatori finali).

Quest'obbligo è stato però anticipato a partire dal 1° luglio 2018 relativamente alle cessioni di carburanti per autotrazioni e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori (o subcontraenti) nel contesto di un contratto di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione con indicazione del relativo Codice unitario progetto (Cup - codice univoco che identifica l'appalto) e Codice identificativo gara (Cig - codice che identifica un progetto di investimento pubblico).

Si ricorda che già dal 31 marzo 2015 i fornitori di tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligati a fatturare elettronicamente le operazioni rese; la Manovra 2018 ha esteso però l'obbligo a tutta la filiera, ricomprendendo le operazioni rese da subappaltatori e subcontraenti e, quindi, da tutta la filiera di imprese che interviene in un appalto.

I soggetti coinvolti sono tutti quelli che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noleggi e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Si prenda a modello un fornitore che deve indicare, su richiesta del suo cliente, il Cup sulle fatture che emette nei suoi confronti e con le quali gli vende, ad esempio, materiale dallo stesso utilizzato per ristrutturare una struttura pubblica. Il caso descritto configura un subappalto e ciò significa che, a partire dal 1° luglio 2018, la fattura dovrà necessariamente essere emessa in forma di fattura elettronica e veicolata attraverso il Sistema Di Interscambio (Sdi).

Nella giornata del 30 aprile l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema della fatturazione elettronica con il provvedimento n. 89757/2018 e con la circolare 8/E/2018. Mentre il provvedimento si occupa, più in generale, delle regole di emissione e ricezione delle fatture elettroniche, la circolare si concentra sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, dedicando anche qualche cenno alle misure dettate in materia di contratti d'appalto.

In particolare, è stato chiarito che l'obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni da parte di subappaltatori e subcontraenti troverà applicazione per i soli rapporti "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Con un separato approfondimento provvederemo ad analizzare i più rilevanti chiarimenti forniti.

# Servizi Professionali Srl

## **Il nuovo Regolamento Privacy (GDPR) in vigore dal 25 maggio**

A distanza di diciannove anni dall'entrata in vigore della prima legge italiana in materia di privacy, il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento UE n. 2016/679, il quale è entrato formalmente in vigore il 25 maggio 2016.

Il nuovo Regolamento nasce dall'esigenza primaria di riservare ai cittadini maggiore trasparenza nella gestione dei propri dati personali. È stato previsto quindi l'obbligo per i c.d. "dati sensibili" di ottenere il consenso esplicito.

Tale Regolamento segna il più grande cambiamento nelle leggi sulla privacy dell'UE dopo oltre venti anni e si inserisce all'interno di quello che, insieme alla Direttiva n. 2016/680, è stato definito il "Pacchetto europeo protezione dati".

Gli Stati membri, sebbene il Regolamento, in quanto tale, non abbia bisogno di recepimento, hanno avuto a disposizione due anni per adeguare le proprie normative interne, nonché per sensibilizzare le aziende alle novità introdotte.

Il 25 maggio 2018, entrerà, pertanto, ufficialmente in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR - General Data Protection Regulation), che prevede un nuovo regime sanzionatorio per le imprese.

La Direttiva n. 1995/46, recepita con il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. "Codice della privacy"), viene espressamente abrogata dal Regolamento UE/2016/679. Ma non solo, il Regolamento in questione, diversamente dalla Direttiva, è applicabile immediatamente ed è direttamente vincolante in ogni sua parte sia per gli Stati membri che per i cittadini, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza delle regole poste consente ai giudici nazionali di applicare le disposizioni comunitarie a prescindere da eventuale normativa nazionale contrastante. Non è necessario alcun recepimento da parte della normativa interna per la sua efficacia.

Non c'è, pertanto, ragione di ritenere la necessità di nessun altro passaggio "attuativo" delle norme fissate dal Regolamento UE/2016/679, che sono immediatamente cogenti nonostante richiedano talvolta ai destinatari una operazione di decodificazione della loro portata, laddove astratta.

Nessun dubbio dunque può essere sollevato sulla immediata applicabilità delle nuove norme a partire dal 25 maggio prossimo. Nessun rinvio può venire invocato o ritenuto necessario per i destinatari (tutti), imprese innanzitutto, che dovranno trovarsi pronti, alla data premessa, all'applicazione delle nuove regole, pena l'applicazione del regime sanzionatorio.

In proposito si ricorda che il Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo scorso ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

# Servizi Professionali Srl

Nell'occasione è stato ribadito che a far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali, investito dal Legislatore nazionale del compito di assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini (art. 1, commi dal 1020 al 1025, legge n. 205/2017 - legge di Bilancio 2018), ha predisposto una "Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679" in materia di protezione dei dati personali.

Il documento - che traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dal Regolamento e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa - è stato in parte modificato e integrato alla luce dell'evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo. Il testo potrà subire ulteriori aggiornamenti, allo scopo di offrire sempre nuovi contenuti e garantire un aggiornamento costante.

## **Spid: il Sistema pubblico di identità digitale**

Con il provvedimento n. 75242 del 9 aprile 2018 l'Agenzia Entrate ha reso noto che, tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) è ora possibile accedere anche a tutti i servizi messi a disposizione online dall'Amministrazione finanziaria: registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, accedere al proprio cassetto fiscale.

Lo Spid è il documento di identificazione online del cittadino, al quale permette, attraverso nome utente e password, di utilizzare i servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Per ottenere Spid occorre aver compiuto 18 anni di età, essere in possesso di un documento di riconoscimento valido, della tessera sanitaria con codice fiscale, di un indirizzo e mail e di un numero di telefono.

Seguendo i vari step per l'identificazione, bisogna poi registrarsi su uno degli 8 siti gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa).

A partire dal 9 aprile 2018 l'area riservata dell'Agenzia Entrate, unitamente ai servizi telematici dell'Agenzia in essa disponibili, è quindi accessibile dagli utenti persone fisiche anche tramite la propria identità digitale SPID - livello 2.

Per livello 2 si intende un'autenticazione forte a due fattori: password e pin "dinamico", che varia sempre ad ogni accesso.

# Servizi Professionali Srl

## **Canone concordato: attestazione per i contratti "non assistiti"**

Per i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" stipulati ex D.M. 16.01.2017, ai fini del riconoscimento delle relative agevolazioni fiscali, è necessaria l'attestazione (rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori) che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale. L'attestazione, invece, non è necessaria per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 16/01/2017 (ossia il 30/03/2017) ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni dettate dal citato decreto. Questo, in sintesi, quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 31/E dello scorso 20 aprile.

L'interpello, in particolare, trae origine dalla richiesta - da parte di una associazione - di chiarimenti in materia di contratti di locazione a uso abitativo stipulati a canone concordato: l'istante chiede di conoscere se, in relazione ai contratti "non assistiti", l'attestazione debba ritenersi "obbligatoria" al fine di poter godere delle agevolazioni fiscali previste per le tipologie di contrattuali cui la stessa si riferisce e se tale attestazione debba essere allegata al contratto di locazione, in sede di registrazione e, nel caso, se sia da assoggettare all'imposta di registro e bollo.

Per meglio comprendere la questione occorre partire proprio dal D.M. 16.01.2017 il quale - nel ridefinire i criteri generali e le condizioni per stipulare un contratto a canone concordato - ha stabilito tra l'altro, che "le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno un'organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali" (articolo 1, comma 8).

Tale disposizione, quindi, prevede che, per i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" (ossia quelli conclusi senza l'intervento delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo - con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale - espliciti effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'acquisizione dell'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo costituisce "elemento necessario" ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. In tale senso, si era già espresso anche il Ministero delle Infrastrutture con la nota 1380/2018.

Ne consegue che per contratti a canone concordato "non assistiti", ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta (10%) della cedolare secca oppure per l'applicazione al reddito imponibile Irpef dei fabbricati dell'ulteriore riduzione del 30% (articolo 8 L. 431/1998), è necessaria l'acquisizione dell'attestazione.

## Servizi Professionali Srl

Al contrario, l'attestazione non è necessaria, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati:

- "prima" dell'entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2017;
- anche "successivamente" al D.M., ma in Comuni in cui non risultano stipulati accordi territoriali che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.